

## COMMISSIONE IV

## FINANZE E TESORO

LXXXII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 27 OTTOBRE 1950

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE		PAG.
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	863	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Stanziamiento di lire un miliardo per il «Fondo nazionale di soccorso invernale». (1591) . . . . .	863	
Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali. (1592) . . . . .	863	
PRESIDENTE 863, 864, 865, 868, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879		
VICENTINI, <i>Relatore</i> 864, 865, 866, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879		
COSTA . . . . .	864	
CAVALLARI . . . . .	864, 866, 868	
FANFANI . . . . .	865, 866, 868, 873, 874, 877	
PIERACCINI 865, 866, 869, 870, 871, 872, 874, 876, 877, 878		
SULLO . . . . .	865, 866, 869, 871	
CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)</i> . . . . .	866, 870, 871, 874, 876, 877, 878	
AMENDOLA PIETRO . . . . .	866, 868, 873, 877, 879	
MANNIRONI . . . . .	868	
BAVARO . . . . .	869, 871, 872, 873, 874	
CIFALDI . . . . .	869, 871	
MINELLA ANGIOLA . . . . .	870	
CHIOSTERGI . . . . .	870, 872	
GHISLANDI . . . . .	870, 872, 873, 874, 877	
CASTELLI AVOLIO . . . . .	870	
CORBINO . . . . .	872, 874, 876, 877	
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	872, 873, 874, 876, 877	
		PAG.
TREMELLONI . . . . .		873, 878
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .		873
ZERBI . . . . .		873
DE PALMA . . . . .		874, 878
ARCANGELI . . . . .		874, 877, 878
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .		880

**La seduta comincia alle 9,30.**

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.  
(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Martino Carmine e Pecoraro.

**Discussione dei disegni di legge: Stanziamiento di lire un miliardo per il «Fondo nazionale di soccorso invernale» (1591) e Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacoli, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali. (1592).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ai primi due punti la discussione dei disegni di legge: Stanziamiento di lire un miliardo

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

per il « Fondo nazionale di soccorso invernale » e « Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacoli, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali ».

Poichè i due provvedimenti sono connessi, prego il relatore, onorevole Vicentini, di riferire su entrambi.

VICENTINI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1591 sottoposto al nostro esame, « Stanziamento di lire un miliardo per il fondo nazionale di soccorso invernale », riproduce la disposizione già approvata lo scorso anno dalla nostra Commissione. Date le finalità e il carattere di urgenza del provvedimento, ne propongo senz'altro l'approvazione.

Quello, poi, n. 1592, « Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali » non è se non la ripetizione di un provvedimento che fu approvato nell'esercizio finanziario 1948-49, ripetuto quindi nell'esercizio successivo.

Esso istituisce un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli (manifestazioni sportive, teatri, cinema, ecc.), per un determinato periodo di tempo, sui viaggi effettuati nelle domeniche indicate nel disegno di legge stesso. L'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, stabiliva che sui biglietti d'ingresso o di abbonamento in pubblici locali adibiti a spettacoli o trattenimenti di qualsiasi specie, non si sarebbe dovuto imporre alcun sovrapprezzo, neppure per fini assistenziali o di beneficenza; ma nel 1949 fu derogato per la prima volta a questa norma e, col disegno di legge in esame, si deroga ancora ad essa.

Nel provvedimento si riportano le aliquote applicate durante l'inverno 1949-50. Nel primo anno in cui questo sovrapprezzo fu applicato, il gettito è stato di lire 390 milioni; nel secondo anno (1948-49) di 800 milioni e, nel 1949-50, di un miliardo 13 milioni.

Vorrei fare un'osservazione sugli scaglioni di cui alla tabella inserita nell'articolo 2. Lo scaglione da 800 a 1000 lire verrebbe a gravare specialmente sugli spettacoli lirici e di prosa, con una percentuale molto alta in rapporto all'ammontare del contributo erariale; quindi le categorie interessate proporrebbero di portare a 100 lire il contributo per i biglietti d'importo da 800 a 1500 lire, istituendo, per quelli che superino l'importo di 1500 lire, un sovrapprezzo di 150 lire. Questa è l'unica variante che le categorie interessate suggeriscono.

In più vi è la questione della decorrenza. L'articolo 11 dice che la presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le categorie interessate hanno segnalato un inconveniente, che deriverebbe da questa decorrenza. Si è constatato, ad esempio, che la settimana scorsa, in occasione della partita di calcio Juventus-Milan, i biglietti di ingresso allo stadio di Torino erano già stati interamente venduti dal lunedì precedente l'effettuazione della partita. In casi del genere, che si potrebbero verificare anche in occasione di spettacoli lirici, si dovrebbe chiedere, all'ingresso dei locali, dove si svolgono gli spettacoli i cui biglietti sono stati venduti in precedenza, il pagamento del sovrapprezzo. Propongo, quindi la decorrenza dell'entrata in vigore della legge dal settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione per non obbligare, appunto, gli spettatori, che accedono ai campi sportivi, a pagare all'ingresso dello stadio il sovrapprezzo stabilito.

Avrei poi, altre piccole osservazioni da fare che mi riservo di esporre durante la discussione degli articoli. Comunque, data la finalità di questo provvedimento, ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sui due disegni di legge.

COSTA. Vorrei chiedere al relatore quale sia la copertura relativa alla spesa di un miliardo di lire di cui al disegno di legge n. 1591.

VICENTINI, *Relatore*. La copertura è connessa col primo provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che l'approvazione del provvedimento sia subordinata a quella della nota di variazioni cui ha fatto cenno il relatore.

CAVALLARI. Desideravo insistere sul fatto che il disegno di legge n. 1592 ripete il testo degli analoghi disegni di legge degli anni precedenti. L'anno scorso, discutendosi nella nostra commissione il disegno di legge n. 924, si rilevò che il « Fondo nazionale di soccorso invernale » non era stato istituito con legge, ma attraverso una lettera della Presidenza del Consiglio a tutte le prefetture per indurle a distribuire, mediante un'apposita commissione, i fondi raccolti. Ci troviamo, quindi, di fronte ad uno stanziamento per una istituzione, che ha la sua origine in una lettera della Presidenza del Consiglio e non in una legge. Non sollevo con questo una formale obiezione. Per me e per i colleghi della mia

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

parte politica la questione sostanziale è quella di venire in aiuto ai disoccupati, sia pure con provvedimenti che riteniamo insufficienti.

Ripeto che con tale lettera si stabiliva che detti fondi fossero distribuiti dal Prefetto, attraverso una commissione da lui nominata. Ho riscontrato nella mia provincia, e credo che lo abbiano riscontrato anche gli onorevoli colleghi, che nella accennata commissione non vi è affatto il rappresentante dei lavoratori, cioè della categoria più qualificata per indagare se le persone cui si devolvono i fondi siano realmente disoccupate e quali siano le loro condizioni familiari, ecc. Pertanto avanzo senz'altro questa richiesta: che si aggiunga un altro articolo a quelli del disegno di legge n. 1592, inteso ad ottenere, intanto, che, nella commissione provinciale stabilita per concedere i sussidi, vengano rappresentati i lavoratori attraverso le loro organizzazioni.

Altra considerazione è questa: in alcune province i prefetti, mal interpretando, a mio modo di vedere, lo spirito di questa disposizione, hanno ritenuto che tutti i proventi delle sottoscrizioni effettuate da varie associazioni, Camere del lavoro, unioni studenti universitari, ecc., le quali — per tradizione, intorno a Natale o a Capodanno prendono l'iniziativa di fare della beneficenza — debbano essere devoluti a questo fondo, venendo con ciò ad ostacolare il sano spirito di iniziativa di queste associazioni.

Intendo quindi presentare formalmente in fine all'articolo aggiuntivo cui ho fatto cenno, un altro comma, che potrebbe formare anche un articolo a sè, per affermare che il « Fondo nazionale di soccorso invernale » non impedisce, tuttavia, qualsiasi altra sottoscrizione che le varie organizzazioni vogliano indire a favore delle categorie cui questo disegno di legge si riferisce.

FANFANI. Esaminando attentamente il disegno di legge n. 1592, mi pare che esso presenti alcune lacune, di cui una molto grave. Infatti l'articolo 1 dice che è istituito il « Fondo nazionale di soccorso invernale »; di questo poi nel provvedimento non se ne parla più. Non si sa che cosa sia detto Fondo, quali funzioni abbia, e via di questo passo.

Secondariamente, in questo disegno di legge si chiamano alcune categorie di cittadini, in determinate circostanze, a versare contributi per il Fondo. Mi domando se non sia opportuno fissare il contributo a *forfait* che lo Stato dà, fondendo cioè i due disegni di legge.

VICENTINI, *Relatore*. Faccio osservare che, mentre col disegno di legge n. 1591 si stanziava un miliardo per il Fondo nazionale di soccorso invernale, e quindi si dispone uno stanziamento a sè, destinandolo appunto a soccorsi invernali, il secondo disegno di legge, quello n. 1592, stabilisce alcuni sovrapprezzi in funzione di quel fondo; si dovrebbe perciò modificare il titolo del secondo disegno di legge.

PRESIDENTE. Si tratta di una questione di coordinamento.

PIERACCINI. Il coordinamento può essere fatto ora, nel corso della discussione. Siamo di fronte ad un Fondo di cui conosciamo solo il nome attraverso l'articolo 1 del disegno di legge n. 1592; quindi anche le norme di cui parlava il collega onorevole Cavallari, evidentemente, richiedono un coordinamento dei due provvedimenti.

SULLO. Vi è una priorità logica di discussione: prima si istituisce l'ente, poi si procede agli stanziamenti per esso. Sarebbe stato opportuno che la presentazione del disegno di legge n. 1592 avesse avuto la precedenza. Per ipotesi, se la Commissione non aderisse all'istituzione del Fondo, lo stanziamento di cui al provvedimento n. 1591, andrebbe non più al Fondo, ma all'eventuale comitato, nucleo, ente ecc. che si volesse istituire. Quindi nel disegno di legge n. 1592, occorrerebbe stabilire sia il fondamento giuridico e sia le caratteristiche di questo ente, per poi, nel disegno di legge n. 1591, procedere agli stanziamenti a favore di questo Fondo e ciò per una ragione logica.

SULLO. Vorrei domandare se il relatore onorevole Vicentini abbia esaminato la possibilità di evitare l'inconveniente di dover fare un provvedimento ogni anno per un Fondo che non ha un carattere contingente, perché ormai è diventata una necessità annuale quella di ricorrere al Fondo di soccorso invernale. Non si potrebbe quindi fare una legge, che valesse per tutti gli inverni, salvo ad effettuare i necessari ritocchi ai sovrapprezzi che si rendesse opportuno di effettuare?

VICENTINI, *Relatore*. È in corso di compilazione un disegno di legge, che riordina tutta la materia dei diritti erariali e rivede le aliquote, perché anche qui è successo quel che abbiamo constatato per l'imposta complementare: le aliquote attribuite a determinati valori di un dato momento incidono oggi su valori, che si sono incrementati per effetto della svalutazione e quindi incidono più fortemente di quella che era la primitiva impostazione. In quella sede, molto probabilmente,

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

verrà attribuito un decimo di tutti i diritti erariali incassati durante l'anno, da destinare precisamente alle forme assistenziali.

SULLO. In realtà il relatore onorevole Vicentini può fino a un certo punto rispondere al mio quesito: la risoluzione del problema riguarda piuttosto il Governo. Siccome il fondo di soccorso invernale funziona ogni anno, in parte con il contributo dello Stato e in parte col gettito di questi sovrapprezzi, non sarebbe meglio, ripeto, che vi fosse una legge organica intesa a creare oggi detto fondo? Per l'avvenire poi si potrebbe procedere alle necessarie variazioni delle aliquote dei sovrapprezzi a seconda delle contingenze economiche, disponendo altresì che nel bilancio annuale sia stanziato il contributo statale. Si avrebbe il vantaggio di evitare, di ritardare, come sempre, l'approvazione della legge. Mi ricordo che anche l'anno scorso fu fatta la stessa raccomandazione.

PIERACCINI. Noi sappiamo, attraverso l'articolo 1 che è costituito il « Fondo nazionale di soccorso invernale »: ora dobbiamo discutere il disegno di legge secondo questa impostazione.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)*. Dichiaro subito che sono contrario, in via di massima, alla proposta dell'onorevole Sullo. Se facciamo un progetto definitivo, quello che soprattutto mi spaventa è la burocrazia che si verrebbe a creare per l'amministrazione di questo fondo: bisognerà pagare impiegati e funzionari anche quando questo fondo sia esaurito. Prego quindi l'onorevole Sullo di non insistere nella sua proposta. Noi speriamo un bel giorno di non aver più bisogno di detto Fondo.

PIERACCINI. Vorrei precisare questo: a parte la questione se la legge debba essere annuale o pluriennale, questione che per il momento diventa secondaria, ci sono, secondo me, da risolvere due questioni sostanziali: 1° costituzione del Fondo più volte citato; 2° istituzione dei sovrapprezzi. Per la prima questione vorrei che il relatore precisasse come negli anni passati sia stato composto l'organismo direttivo che ha amministrato il Fondo e come questo sia oggi distribuito localmente e centralmente. Avute queste informazioni, mi riservo di fare delle proposte concrete.

AMENDOLA PIETRO. Desidererei sapere dal relatore onorevole Vicentini se conosca i dati di incremento del fondo anno per anno non solo per il contributo statale, ma anche per i contributi volontari. In secondo luogo vorrei conoscere il numero dei disoccupati, che si sono potuti assistere con detto Fondo.

VICENTINI, *Relatore*. Questi dati non mi sono ancora pervenuti.

I servizi fanno capo al Ministero dell'interno, che si è valso delle prefetture per la distribuzione dei soccorsi. Ogni prefetto, in base alla conoscenza dei bisogni locali, sussidia enti ed istituzioni di assistenza.

PIERACCINI. Ma al Ministero dell'interno ci sarà un'amministrazione apposita. Vorrei sapere come questa abbia funzionato.

CAVALLARI. È importante avere questi dati perchè il Ministero potrebbe dare, ad esempio, dieci milioni a Roma, otto milioni a Napoli a suo talento. Noi abbiamo il diritto e il dovere di sapere in base a quali criteri avvenga questa distribuzione.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)*. La gestione del Fondo è affidata ad uno dei più seri ed attivi funzionari del Ministero dell'Interno.

PIERACCINI. Noi vorremmo che nel Comitato che distribuisce i soccorsi vi fossero i rappresentanti dei lavoratori.

Pregiudizialmente, occorrerebbe però che si introducesse nella legge una disposizione secondo la quale il Fondo dovrebbe essere amministrato da una commissione composta in un determinato modo. Farò una proposta in tal senso; desidererei intanto conoscere come funzioni attualmente il Fondo medesimo.

FANFANI. Potrei fornire alla Commissione qualche spiegazione. La relazione allegata al disegno di legge, n. 1592 è incompleta, poichè si riferisce semplicemente all'ultima parte delle vicende del Fondo nazionale di soccorso invernale cioè alla legge 9 dicembre 1949, n. 877. In realtà il Fondo ebbe inizio nel dicembre del 1947 e forse ricorderete che proprio la mattina del 1 gennaio 1948 la radio trasmise un annuncio del Presidente del Consiglio, relativo alla costituzione del Fondo per il soccorso invernale. Non si trattava ancora di un provvedimento legislativo, ma solo di un'iniziativa di carattere nazionale che nacque — posso assicurarlo — nell'anticamera del ministro del lavoro, in seguito a interventi di associazioni di lavoratori e di datori di lavoro, le quali si preoccupavano, di fare qualcosa, nell'inverno che si approssimava, per l'assistenza a favore dei disoccupati. Discutendosi l'argomento presso gli organi di Governo, su proposta dell'allora ministro del bilancio, onorevole Einaudi, il Governo stabilì di concedere un miliardo al Fondo per il soccorso invernale, come prima forma di sottoscrizione, per vedere se, spinta da questa decisione governativa, l'iniziativa

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

dei cittadini avesse partecipato alla sottoscrizione nazionale; ad essa parteciparono, come ricorderete, anche i deputati.

Per suggerimento delle varie categorie interessate, fu deciso poi di istituire un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso dei pubblici spettacoli. Qualche mese dopo, un'iniziativa analoga fu presa dall'allora ministro Corbellini per i biglietti ferroviari.

Questo è, per così dire, l'antefatto. Occorre dire che questo Fondo non dette quei risultati che erano sperabili: lo slancio dei cittadini fu molto minore di quello previsto e, per di più, alla periferia nacque qualche confusione, dovuta al moltiplicarsi di iniziative simili da parte di singoli e di associazioni, iniziative che resero difficile ai prefetti una visione unitaria del problema. Si trattava di distribuire fondi che tutti, più o meno, avevano contribuito a raccogliere, ma che quasi nessuno aveva provveduto a versare ad una cassa centrale. In quella circostanza fu stabilito di far erogare questi fondi secondo direttive impartite localmente da comitati provinciali, in cui erano rappresentate soprattutto le categorie dei lavoratori. Nè bisogna dimenticare che allora il Fondo nacque come Fondo di assistenza ai disoccupati. Fu, quindi, istituita una commissione centrale, nella quale furono chiamati a far parte i rappresentanti di tutti gli enti che si erano assunti l'impegno di appoggiare l'iniziativa. Questa commissione esaurì i suoi lavori nel maggio del 1948. Debbo aggiungere che da una delle ultime decisioni di quella commissione presero origine i cantieri di lavoro, perché fu proprio nel maggio del 1948 che la commissione, dopo aver constatato come non sempre i sussidi erogati producessero gli sperati benefici effetti (spesso era uno stillicidio di elargizioni inutili), decise appunto la istituzione dei cantieri del lavoro.

Ho detto che qualche confusione vi fu; ed allora, fra i vari modi suggeriti per poter meglio utilizzare le somme raccolte, vi fu quello di istituire cantieri di lavoro. Così 250 milioni che erano avanzati, furono affidati al Ministero del lavoro, perché iniziasse tale esperimento. Quando si avvicinò la nuova stagione invernale 1948-49, il Governo decise di introdurre qualche perfezionamento alle precedenti disposizioni. Il primo fu il riconoscimento della non opportunità di insistere sulla esclusiva assistenza ai disoccupati, poiché si era constatato che altre categorie di cittadini, pur non essendo disoccupati, erano in condizioni finanziarie disastrose. Si allargò quindi il concetto di assistenza a tutti gli indigenti. Questa fu la ragione per la

quale si passò ad un'altra forma di gestione del Fondo, affidandone la Presidenza all'allora vicepresidente del Consiglio, onorevole Saragat.

Come terzo stadio dell'istituzione che stava nascendo, venne la citata legge del dicembre 1949, la quale fece un passo ancora più avanti, nel senso che estese l'assistenza generica invernale a tutti coloro che si fossero trovati nella necessità di averne bisogno, soprattutto mediante l'incremento dell'assistenza alimentare (minestre, pasti, refezioni calde ecc.). Per questa assistenza affluivano i mezzi al centro, e l'erogazione di essi avveniva non già attraverso comitati, ma attraverso enti periferici (cucine popolari e simili), in modo che la distribuzione fosse la più rapida possibile e non desse luogo a confusioni.

È anche opportuno ricordare che in questa circostanza anche i pochi comitati provinciali ancora esistenti si sciolsero; ritornò quindi il sistema di distribuzione dei fondi attraverso i prefetti ad eccezione delle province dove l'E. C. A. era bene organizzata; per cui ci fu una specie di divisione di poteri fra il prefetto che tutelava la gestione e l'E. C. A. che distribuiva i fondi.

Questi sono i precedenti in materia; per quanto concerne il presente disegno di legge vorrei fare alcune proposte pratiche. La storia del Fondo dimostra come questo stia diventando una istituzione permanente. Si ricordò all'inizio della istituzione del Fondo stesso, il precedente nazista. Ma in realtà, già ai tempi del Presidente Hoover, durante la grande crisi del 1929-1932, c'era stato qualcosa di simile negli Stati Uniti. Poiché l'istituzione sta diventando permanente, anche ai fini di non costringere il Parlamento a tornare ogni anno a discutere su analoghi provvedimenti, mi sembrerebbe opportuno, senza pregiudizio di tutti i perfezionamenti e modifiche che l'esperienza consigliasse, di stralciare dall'articolo 1 del presente disegno di legge la limitazione « per la stagione invernale 1950-51 ».

Mi sembra, poi, che sia giunto il momento di definire questo problema in base all'esperienza fatta. Vuol dire che, se la definizione in seguito potrà sembrare approssimata, si cambierà. Ciò è necessario al fine di sapere quali iniziative possano confluire nel Fondo di soccorso invernale e quali non lo possano. A questo scopo io e il collega onorevole Sullo abbiamo stilato una proposta che ci riserviamo di presentare.

Occorre infine stabilire a chi debba essere affidata la gestione del Fondo. A me sembra indubbio che il più idoneo, per la sua tradi-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

zione e per la sua organizzazione, sia il Ministero dell'interno. Però sarebbe opportuno stabilire che le direttive di questa particolare gestione venissero date da uno speciale comitato, composto di due o tre ministri al massimo o di incaricati facenti parte dell'amministrazione pubblica interessata della questione. Ciò perché l'iniziativa non vada a confondersi con l'assistenza generica.

Osservo, infine, che è necessario che si chiarisca la portata del provvedimento n. 1591: ossia mentre lo Stato contribuisce quest'anno con un miliardo, per gli anni successivi si potrebbe introdurre nell'anzidetto provvedimento, la necessaria autorizzazione per concedere gli opportuni stanziamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sui due disegni di legge. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1592. Do lettura dell'articolo 1:

« È istituito per la stagione invernale 1950-51 il « Fondo nazionale di soccorso invernale » e la relativa gestione è affidata al Ministero dell'interno ».

L'onorevole Fanfani ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1:

« È istituito il « Fondo nazionale di soccorso invernale » allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da contribuzioni volontarie.

La gestione del Fondo stesso è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ».

MANNIRONI. Dichiaro di concordare con quanto ha proposto l'onorevole Fanfani. Ritengo anch'io che la erogazione di questi sussidi debba essere regolamentata e che sia conveniente e necessario dare una struttura definitiva al Fondo medesimo. Mi permetto però di osservare che questa nuova struttura e questa nuova organizzazione avrà bisogno di uno studio più approfondito: il che ci porterebbe a rinviare l'esame del provvedimento; perciò proporrei che oggi si approvasse il disegno di legge nel testo sottoposto al nostro esame, in quanto mi rendo conto della urgente necessità di erogare i fondi: l'inverno è alle porte e si può correre il rischio che i fondi non vengano messi a disposizione al momento in cui essi sono più necessari. Contemporaneamente si

potrebbe studiare un provvedimento di carattere permanente.

FANFANI. Condividerei il pensiero dell'onorevole Mannironi se si trattasse di modificare un testo complicato; si tratta invece di una semplificazione rispetto a ciò che si fa attualmente. Per questo pregherei l'onorevole Mannironi di non insistere nella sua proposta, proprio per venire incontro alle esigenze che egli giustamente prospetta.

CAVALLARI. Sono d'accordo in linea di massima con quanto ha fatto presente l'onorevole Mannironi, come pure sono d'accordo, in via di larga massima, con quanto ha detto l'onorevole Fanfani. In concreto, anche io reputo che sia questa l'occasione propizia per cercare di mettere un po' di ordine nella materia. Sono d'accordo, ripeto con l'onorevole Fanfani, il quale, nei riguardi del problema precedentemente accennato, ha proposto una soluzione che rappresenta già un progresso rispetto a quel serio ed attivo funzionario del quale ci ha parlato il Sottosegretario di Stato onorevole Chiaramello. La mia preoccupazione, contenuta nell'emendamento, è che, sia al centro che alla periferia, negli organismi che dovranno provvedere alla raccolta, alla gestione ed alla distribuzione di questi fondi, vi sia una rappresentanza dei lavoratori.

Pertanto, io proporrei che, a quella parte dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Fanfani in cui si accenna alla partecipazione dei Ministeri dell'interno, del lavoro e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, si aggiungesse anche: « e di due rappresentanti delle associazioni dei lavoratori ». Secondariamente, per renderci conto di come funzioni questo Fondo alla periferia, proporrei che all'emendamento anzidetto fosse aggiunto il seguente comma: « nelle province la raccolta, la gestione e la distribuzione dei fondi verrà diretta da una Commissione composta del prefetto, del rappresentante dell'E. C. A., del rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e di due rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori ». In tal modo le commissioni provinciali possono fare da *pendant* della commissione centrale di cui ho prima parlato.

AMENDOLA PIETRO. Anche io ritengo necessario che alla gestione del Fondo partecipino i rappresentanti dei lavoratori, sia al centro che alla periferia. La direzione della pubblica assistenza ha lasciato molto a desiderare per quanto riguarda i criteri cui essa si ispira nell'impiego dei fondi destinati allo scopo. Se vogliamo veramente incrementare l'assistenza, non possiamo dimenticare ciò che è scritto

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

nella relazione, dove si dice che, in base alla esperienza dei primi tre anni di funzionamento, può farsi scarso affidamento sulle contribuzioni volontarie. Ciò perchè — porto l'esempio della mia provincia — alla periferia vi è da una parte chi provvede alla raccolta dei fondi e dall'altra chi provvede alla distribuzione di essi. Per quanto riguarda la raccolta, essa è stata fatta da alcuni comitati, cui hanno partecipato anche dei parlamentari, mentre la distribuzione è rimasta affidata esclusivamente al prefetto; ciò che ha determinato nei lavoratori il rifiuto di contribuire al Fondo per il soccorso invernale, non avendo essi alcuna garanzia di controllo sull'effettivo impiego di queste somme. Se invece i lavoratori vedessero inclusa nel comitato che gestisce il Fondo una loro rappresentanza, sia al centro che alla periferia, le contribuzioni volontarie si eleverebbero; tanto più che le contribuzioni dei datori di lavoro sono condizionate ad una pari contribuzione dei lavoratori.

BAVARO. Se si deve arrivare ad una regolamentazione capillare per quanto concerne la raccolta e la distribuzione dei fondi, non si può non tener presente un'altra circostanza di fatto: come presidente dell'istituto gestione imposte di consumo, sono stato informato che talvolta i sindaci si fanno promotori di raccolte di fondi mediante contribuzioni speciali su determinati prodotti, come olio, mandorle, ecc. Queste raccolte sono sempre fatte allegando la necessità di incrementare il Fondo per il soccorso invernale, mentre in questi casi si tratta di un vero e proprio arbitrio dei vari sindaci, e parlo di sindaci di ogni colore politico. Questi fondi, che raggiungono spesso valori cospicui, vengono amministrati con criteri che non sono proprio da *pater familias*, ma spesso se ne usa e se ne abusa, secondo criteri non rispondenti alle finalità del soccorso invernale.

Qualora si dovesse disciplinare questa materia — ed è giusto che sia disciplinata — bisognerebbe arrivare ad impedire che i sindaci si facessero promotori di detta raccolta di fondi, e che ne usassero a loro personale discrezione o secondo criteri politici di discriminazione, che non dovrebbero esistere in questa materia, perchè si tratta, in effetti, di soccorrere tutti i bisognosi senza alcuna distinzione.

Se si deve disciplinare al centro, mediante un comitato di ministri, la gestione del Fondo stesso, occorre disciplinare anche localmente la distribuzione dei fondi.

SULLO. La proposta del collega onorevole Fanfani, tende a dare una direttiva precisa per l'impiego del Fondo, ma non trovo op-

portuna una regolamentazione capillare di detto impiego per due ragioni: 1°) perchè se dovessimo farla adesso, essa ci porterebbe ad una discussione molto minuziosa che ci impedirebbe di approvare subito il disegno di legge; 2°) perchè sarebbe un atto di sfiducia verso il ministro dell'interno, il quale, come può compiere l'assistenza normale attraverso la sua organizzazione capillare, così può compiere anche quella relativa al Fondo. Noi non possiamo ritenere che il Ministero dell'interno non sia in grado di compiere anche questa distribuzione. Propongo pertanto di non accettare le proposte degli onorevoli Amendola e Pieraccini di regolamentare attraverso commissioni provinciali la distribuzione invernale.

Sarebbe consigliabile di accettare nel Comitato centrale i rappresentanti dei lavoratori? Poichè gli interessati sono gli indigenti, non possono essere i lavoratori i loro rappresentanti. Più idoneo sarebbe un elemento designato dagli E. C. A.; indubbiamente sarebbe un lavoratore anch'esso, ma vi entrerebbe in quanto rappresentante degli indigenti: la questione sostanziale sarebbe salva. L'assistenza è fatta agli indigenti in quanto tali, non ai lavoratori disoccupati.

Comunque, se fossimo tutti d'accordo sul fatto di lasciare da parte l'organizzazione periferica e di trovare invece una forma che dia la possibilità alle categorie sopraindicate di partecipare al comitato centrale che deve dare le direttive, potremmo procedere all'esame degli altri articoli del provvedimento.

PIERACCINI. Posso essere d'accordo nel non insistere circa l'organizzazione capillare. Infatti noi avevamo parlato solo di una organizzazione capillare che facesse da *pendant* a quella centrale, perchè nel Fondo stesso confluiscono mezzi di origine diversa. In essa noi avevamo previsto due rappresentanti dei lavoratori. Il resto, composizione e funzionamento, non ci interessa.

CIFALDI. Poichè il concetto è quello di assistenza nonchè di avere la sicurezza di corrispondere ai bisogni di tutte le categorie, proporrei che a far parte del comitato centrale fosse chiamato anche un rappresentante della Croce Rossa Italiana. Questa ha una funzione generale di assistenza, conosce a fondo i bisogni e può suggerire le direttive.

Eguale, alla periferia, potrebbe far parte del comitato provinciale, assieme al prefetto e al rappresentante dell'E. C. A., anche il rappresentante provinciale della C. R. I.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

MINELLA ANGIOLA. Mi permetto di osservare che quella di cui ci stiamo occupando non è un'attività normale di assistenza ma è una grande sottoscrizione volontaria basata sul concetto della solidarietà sociale. E mi sembra logico che nelle Commissioni provinciali ci sia la rappresentanza dei lavoratori, non solo come membri qualificati a conoscere i bisogni del popolo, ma anche come rappresentanti d'una categoria che largamente contribuisce a questo fondo.

Bisogna creare quest'atmosfera di partecipazione diretta dei contribuenti alla gestione del fondo: non si può pretendere che i lavoratori sacrifichino mezza o una giornata di lavoro, se poi ad essi non viene data la possibilità di partecipare direttamente alla gestione (e quest'anno poi vi è una situazione gravissima nelle fabbriche, per cui non sarà facile chiedere il contributo dei lavoratori). Il senso della sottoscrizione è la solidarietà dei lavoratori.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)*. Nonostante l'intervento caloroso di molti colleghi, mi associo alla proposta dell'onorevole Mannironi. Se non si sta attenti, rischiamo di creare uno dei soliti carrozzoni burocratici che, una volta costituiti, non si fermano più.

Quindi pregherei di accettare la proposta dell'onorevole Mannironi, di approvare per ora il progetto così com'è e di preparare nel frattempo una proposta di legge di iniziativa parlamentare che compendi tutte le varie proposte.

CHIOSTERGI. Poichè col presente disegno di legge si vuole venire incontro alle necessità degli indigenti durante il prossimo inverno, dobbiamo fare in modo che il disegno di legge sia completo e possa entrare al più presto in vigore. Mi pare che la proposta di includere nei comitati periferici rappresentanti della Croce Rossa e anche dell'E.C.A. non abbia niente di straordinario, e non necessiti di uno studio profondo. È una cosa che si può benissimo discutere in pochi minuti.

PRESIDENTE. Porrei, a questo punto, in votazione l'emendamento dell'onorevole Fanfani, già letto.

PIERACCINI. Faccio presente la necessità di votare prima l'emendamento mio e dell'onorevole Cavallari; successivamente quello dell'onorevole Fanfani, in quanto quest'ultimo può essere assorbito nel mio.

In sostanza, accettiamo l'emendamento dell'onorevole Fanfani, con la differenza che, nel comitato da lui previsto, desideriamo ag-

giungere due rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

GHISLANDI. Se la votazione dell'emendamento dell'onorevole Fanfani non escludesse quella dell'emendamento dell'onorevole Pieraccini, potremmo votare prima anche l'emendamento dell'onorevole Fanfani.

CASTELLI AVOLIO. Mi permetto far rilevare che, in sostanza, vi è una proposta di sostituire l'articolo con quello formulato dall'onorevole Fanfani e che su questa proposta di emendamento sostitutivo, vi sono altre due proposte: una dell'onorevole Pieraccini, l'altra dell'onorevole Cifaldi. Siccome l'onorevole Fanfani mantiene il suo emendamento, non può un altro collega assorbire tale emendamento con un'altra sua proposta di variazione, ma deve limitarsi a fare un emendamento aggiuntivo a quello dell'onorevole Fanfani.

Quindi, dal punto di vista procedurale, ha la priorità, nella messa in votazione, l'emendamento dell'onorevole Fanfani. Successivamente, qualora questo venisse approvato dalla Commissione, si dovrebbe mettere in votazione l'emendamento aggiuntivo Pieraccini ed infine quello dell'onorevole Cifaldi.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Fanfani, sostitutivo dell'articolo 1, emendamento che ho precedentemente letto.

*(È approvato).*

Segue l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Cavallari e Pieraccini di cui do lettura: « e di due rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori ».

« Nelle province la raccolta, la gestione e la distribuzione dei fondi verrà diretta da una commissione composta dal prefetto, da un rappresentante dell'E. C. A., da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e da due rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Segue il seguente emendamento dell'onorevole Cifaldi: « e del presidente della Croce Rossa Italiana ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

PIERACCINI. Propongo il seguente altro emendamento: « e di due rappresentanti degli E. C. A. ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

CIFALDI. Presento un altro emendamento relativo ai comitati provinciali: ossia propongo che, oltre al Prefetto, vi sia un rappresentante dell'E. C. A. e della Croce Rossa Italiana.

PRESIDENTE. Il comitato provinciale non è previsto dalla legge. Era stato previsto nell'emendamento degli onorevoli Cavallari e Pieraccini, che è stato respinto.

CIFALDI. Sta bene; non insisto e ritiro l'emendamento.

SULLO. Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Pieraccini di inserire il disegno di legge n. 1591, in quello n. 1592, vorrei prospettare una difficoltà contingente: se la copertura del miliardo non è assicurata, non vorrei che venisse ritardata nel frattempo la pratica applicazione dei sovrapprezzi. Pur essendo d'accordo sulla sostanza, credo opportuno lasciare distinti i due provvedimenti; dal momento che per il miliardo occorre attendere la relativa nota di variazioni al bilancio, sarebbe intanto opportuno cominciare ad applicare subito i sovrapprezzi.

PIERACCINI. Mi riferisco alla proposta precedentemente fatta dall'onorevole Sullo di istituire in modo permanente il « Fondo nazionale di soccorso invernale » per osservare che in tal caso necessita stabilire quale sia il contributo statale; altrimenti ogni anno bisognerà fare una legge apposita per stabilire quale sia il tale contributo.

BAVARO. Ogni anno si potrebbe stanziare una somma nel bilancio del Ministero dell'Interno.

SULLO. Sarebbe invece più opportuno introdurre nel disegno di legge l'autorizzazione a stanziare annualmente una somma nel bilancio dello Stato per il Fondo di cui trattasi.

La formulazione potrebbe essere la seguente salvo a coordinarla in appresso: « Il contributo statale al Fondo viene fissato annualmente con la legge di bilancio ».

PRESIDENTE. Il relatore vuole esprimere il proprio parere sull'emendamento presentato ora dall'onorevole Sullo?

VICENTINI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)*. Concordo.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'emendamento Sullo che resterebbe così definitivamente formulato:

« Il contributo statale al Fondo, viene fissato annualmente con la legge di bilancio ».

(È approvato).

Proporrei che l'emendamento ora approvato divenisse un articolo a sé, riservandomi, in sede di coordinamento, di porlo dopo l'articolo 1. In tale caso dopo la parola « Fondo » aggiungerei le altre « di cui all'articolo precedente ».

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

« In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito a decorrere dal primo sabato del mese di novembre 1950 e per tutti i sabati e le domeniche successive fino al 31 marzo 1951, nonché nei giorni 25 e 26 dicembre 1950, 1° e 6 gennaio e 19 marzo 1951, un sovrapprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

sul biglietto al lordo del diritto erariale:

	Sovrapprezzo
da oltre lire 50 fino a lire 200 . . . . .	L. 10
da oltre lire 200 fino a lire 400 . . . . .	» 20
da oltre lire 400 fino a lire 800 . . . . .	» 60
da oltre lire 800 fino a lire 1000 . . . . .	» 100
da oltre lire 1000 . . . . .	» 150

« Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti, spettacoli e manifestazioni, da usufruirsi nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale di ingresso, è dovuto un sovrapprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale.

« I sovrapprezzi di cui ai precedenti commi sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata ».

VICENTINI, *Relatore*. Su questo articolo proporrei un emendamento: di escludere il sabato dal sovrapprezzo sui biglietti di ingresso. Il maggior contributo alla costituzione del Fondo viene data dagli spettacoli sportivi, che si svolgono la domenica, e poi, quest'anno, abbiamo il vantaggio di aver esteso il numero delle domeniche, quindi vi sarebbe un certo compenso. Quindi proporrei di dire: « dalla prima domenica del mese di novembre 1950, successiva all'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore ella ha detto che questa modifica è stata suggerita per non incidere sul prezzo delle rappre-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

sentazioni liriche. Ma con questa proposta vengono ad escludersi anche quei cinema che fanno pagare il biglietto 1.500 lire e oltre; quindi la proposta a me sembra controproducente.

VICENTINI, *Relatore*. Attraverso i competenti uffici della Presidenza del Consiglio ho saputo che gli ingressi agli spettacoli lirici sono compresi tra le 800 e le 1500 lire; quando invece si tratta di palchi gli affitti vanno dalle lire 1500 in poi. Non vi sono, credo, biglietti di cinema di costo superiore alle lire 1500. Le riviste invece cadono nello scaglione da lire 1500 in su.

PIERACCINI. Vorrei fare un'osservazione sul contenuto dell'articolo 8, che è connesso a quello ora in discussione. All'articolo 8 il sovrapprezzo sui biglietti ferroviari è stabilito per otto domeniche. Questo criterio non mi sembra troppo giusto e quindi accettabile; sarei propenso, allo scopo di procacciare maggiori entrate, che si aumentino all'articolo 2 i sovrapprezzi sugli spettacoli, ma vorrei che si diminuissero, o addirittura si togliessero i sovrapprezzi sui biglietti ferroviari. Per lo meno bisognerebbe escludere i biglietti di terza classe e, per i lunghi viaggi, anche quelli di seconda classe.

BAVARO. Ma è proprio la terza classe quella che dà il maggior gettito.

PRESIDENTE. Condivido gran parte delle perplessità dell'onorevole Pieraccini.

BAVARO. Anziché limitare il sovrapprezzo sui biglietti ferroviari a quattro o ad otto domeniche, proporrei una percentuale, ridotta quasi al minimo, ma vigente per tutto il periodo invernale, o magari anche per tutto l'anno.

CORBINO. Vorrei suggerire una via intermedia: ossia limitare il sovrapprezzo dei biglietti ferroviari soltanto ai primi due importi, cioè fino a lire 200 e fino a lire 500; partendo dal presupposto che chi compie viaggi brevissimi la domenica lo fa per ragioni sportive o di svago, quindi se pagasse qualcosa in più non ci sarebbe niente di straordinario. Mentre chi viaggia per località lontane si può supporre che non lo faccia per divertimento.

Il numero delle domeniche si può portare da otto a dodici, ossia per tutto il periodo invernale.

CHIOSTERGI. In genere sono contrario a proposte del genere, perché il costo di esazione di questi tributi minimi neutralizza il risultato che si vuole raggiungere; ma debbo aggiungere che se accettassimo il concetto esposto dall'onorevole Corbino, metteremmo due sovrapprezzi ai frequentatori delle partite

di calcio. Mi sembra un po' eccessivo tassare due volte i cittadini per la stessa ragione. Per ciò manterrei, se mai, il concetto generale, ma non ridurrei soltanto il limite di prezzo dei biglietti che servono per andare alle partite di calcio.

PIERACCINI. Vorrei fare un'osservazione relativa anche all'articolo 9, che è ugualmente connesso all'articolo in discussione. Le ferrovie come sapete sono in *deficit*, anche in relazione alla concorrenza delle auto-linee. Rilevo che prendendo un biglietto da 100 lire in ferrovia si pagano venti lire di sovrapprezzo; se, invece si prende un biglietto di autobus di uguale importo, si pagano dieci lire di sovrapprezzo. C'è una sperequazione tra il sovrapprezzo per gli autobus e quello per le ferrovie.

GHISLANDI. Vorrei fare una proposta conciliante: per quanto concerne i sovrapprezzi sui casinò da gioco si stabilisca di fissarli in quei determinati mesi in cui si conosce che vi è maggior frequenza. Anche per le ferrovie si potrebbe adottare lo stesso concetto: le otto domeniche in cui è stabilito il sovrapprezzo siano fissate dal maggio all'ottobre, quando cioè si suppone una maggior frequenza di viaggi per diporto. Con questa soluzione si potrebbe mantenere la tariffa com'è.

PIERACCINI. In linea subordinata accetto la tesi dell'onorevole Ghislandi. Però resta sempre l'assurdità che così facendo si danneggiano le ferrovie dello Stato.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'anno scorso la sottoscrizione volontaria è stata assolutamente negativa. Solo una o due province hanno contribuito in modo notevole. Conseguentemente il Governo ed il Ministero dell'interno fondano le loro previsioni sopra questo disegno di legge. Si ha bisogno di miliardi e occorre trovarli anche attraverso queste forme. Abbiamo stanziato, è vero, un miliardo, ma un altro paio di miliardi sono necessari quest'anno per l'assistenza invernale. Se riduciamo eccessivamente le aliquote dei sovrapprezzi o riduciamo il numero dei giorni non arriviamo al risultato sperato. Vorrei pregare la commissione di attenersi al testo del disegno di legge e di mantenere, anche per le varie categorie, le stesse aliquote applicate l'anno scorso.

PIERACCINI. Quest'anno il sovrapprezzo è applicato su 8 domeniche, mentre l'anno scorso le domeniche erano soltanto 4.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si può discutere sulla opportunità o meno di estendere la contribuzione anche ai mesi estivi; ma il fatto è che il Ministero

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

desidera avere rapidamente delle disponibilità sul Fondo; di conseguenza insisto affinché non siano variate le aliquote ed i concetti di cui al testo del disegno di legge in esame.

TREMELLONI. Sarebbe opportuno estendere la contribuzione di cui trattasi anche ai biglietti per il transito sulle autostrade.

PRESIDENTE. La prego di formulare un emendamento in tal senso.

AMENDOLA PIETRO. Vorrei domandare al Governo se si sia pensato a colpire anche i proventi del Totocalcio.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di stato per le finanze*. I proventi del Totocalcio affluiscono al C. O. N. I. il quale provvede con questi unici mezzi a sovvenzionare le varie attività sportive.

VICENTINI, *Relatore*. Tornando all'articolo 2, insisterei sulla soppressione della parola « sabato ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non posso accettare tale proposta: si ridurrebbe troppo l'ammontare del Fondo. Si tratta, in sostanza, di colpire un divertimento.

VICENTINI, *Relatore*. Ma è aumentato il periodo; comunque non insisto e ritiro l'emendamento.

GHISLANDI. Vorrei fare menzione, nell'articolo 2, agli effetti della contribuzione, degli spettacoli cinematografici di prima programmazione, in qualsiasi giorno essi avvengano. Proporrei perciò il seguente comma da inserirsi dopo il primo: « Gli aumenti di cui sopra si applicano anche nei giorni di prima programmazione ». Questo perchè alle prime programmazioni di solito vanno tutti coloro che possono pagare.

PRESIDENTE. Rileggo la prima parte dell'articolo 2 con gli emendamenti proposti dal relatore:

« In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito a decorrere dal sabato successivo all'entrata in vigore della presente legge e per tutti i sabati e le domeniche successive fino al 31 marzo 1951, nonché nei giorni 25 e 26 dicembre 1950, 1° e 6 gennaio e 19 marzo 1951, un sovrapprezzo ..... ».

VICENTINI, *Relatore*. Aggiungerei: « sul prezzo del biglietto al lordo del diritto erariale ».

BAVARO. Ricordo che si era stabilito di fare una legge generale; in tal caso occorrerebbe mettere « ogni anno » e non stabilire solo il periodo invernale 1950-51 !

FANFANI. Proporrei di modificare in linea di massima l'articolo sul seguente modo: « Per l'anno 1950 l'esazione del sovrapprezzo

avrà luogo dal 1° novembre... » salvo a lasciare al Presidente di apportare in sede di coordinamento le opportune variazioni.

BAVARO. Concordo con l'onorevole Fanfani.

PRESIDENTE. Allora si toglierebbero dall'articolo gli anni 1950 e 1951 dal momento che si fa una legge di carattere più generale. Si va dal primo sabato di novembre fino al 31 marzo. Per quest'anno poi la disposizione entrerebbe in vigore dal primo sabato successivo all'entrata in vigore della presente legge. Proporrei di porre in votazione l'articolo 2 per divisione.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura della prima parte dell'articolo 2 modificato secondo i criteri ora stabiliti:

In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito, a decorrere dal primo sabato del mese di novembre di ciascun anno e per tutti i sabati e le domeniche seguenti, fino al 31 marzo dell'anno successivo, nonché nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio e 19 marzo, un sovrapprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Per l'anno 1950, l'esazione del sovrapprezzo avrà inizio dal sabato successivo alla pubblicazione della presente legge.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Vi è poi la proposta dell'onorevole Ghislandi intesa ad estendere il sovrapprezzo durante il periodo novembre-marzo anche per gli spettacoli cinematografici di prima programmazione. Si intende che tale sovrapprezzo è stabilito solo per il primo giorno di programmazione.

VICENTINI, *Relatore*. Prego l'onorevole Ghislandi di considerare che cosa egli voglia intendere per prima programmazione. A due-mila metri, in montagna, hanno ancora pellicole di chissà quanti anni fa: si deve considerare « prima programmazione » anche quella ?

ZERBI. Si corre il rischio che la « prima programmazione » sia fatta solo per inviti.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

FANFANI. Bisogna scegliere un certo tipo di città — ad esempio superiore ai 50 mila abitanti — perché in molte località di campagna la prima rappresentazione è anche l'ultima.

VICENTINI, *Relatore*. In provincia, ogni cinema mette in programma due sole pellicole la settimana. Anche queste si dovrebbero intendere di prima visione?

DE PALMA. Occorrerebbe dire « prima visione assoluta in Italia ».

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)*. Così sta bene. Il relatore dovrebbe mettersi in contatto con la direzione generale dello spettacolo.

PRESIDENTE. Che cosa si intende con questa dizione? Poniamo il caso che a Roma si sia programmata la pellicola per sei mesi; se poi tale pellicola va in una cittadina di 50 mila abitanti, deve considerarsi ancora prima visione?

GHISLANDI. Sì.

PRESIDENTE. In questo caso, 50 mila abitanti sono pochi.

DE PALMA. Si sacrificerebbero i piccoli centri, in cui i programmi si rinnovano settimanalmente due o tre volte.

Come ho già detto, bisognerebbe limitarsi ai soli films di prima visione assoluta in Italia.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In tal caso la contribuzione sarà tanto esigua che non vale la pena di applicarla.

GHISLANDI. Si potrebbe approvare, per ora, soltanto il concetto, e sentire in proposito i tecnici.

CORBINO. In sostanza se noi estendiamo troppo tale disposizione creiamo delle enormi complicazioni di riscossione; se la limitiamo ad un solo tipo di prima visione, creiamo una sorgente di contribuzione modesta. Dal momento che la legge dovrà tornare all'esame del Parlamento per ampliamenti o modifiche, perché non accettiamo la proposta dell'onorevole Ghislandi come una raccomandazione al Governo perché faccia studiare la possibilità di adottare una più appropriata espressione del concetto esposto, e intanto approviamo la legge com'è? Non dobbiamo con provvedimenti dettati dal desiderio di far cose buone provocare conseguenze non buone. Corriamo il rischio di turbare gli ordinamenti corrispondenti alle necessità dei luoghi e delle classi sociali che frequentano i cinema, e via dicendo. Per questo vorrei che tutta questa discussione fosse considerata come una specie di preparazione alla discussione del futuro provvedimento.

BAVARO. Vorrei proporre la seguente formulazione: « Il sovrapprezzo di cui sopra si

applica altresì nel periodo fissato anche ai biglietti di ingresso per spettacoli cinematografici i quali in qualunque altro giorno della settimana vengano proiettati per la prima volta nei centri abitati non inferiori a 50 mila abitanti », si chiarirebbe così che trattasi di pellicole mai proiettate nei centri predetti.

VICENTINI, *Relatore*. Allora estendiamo a tutti gli altri giorni di quel periodo l'accennato sovrapprezzo!

BAVARO. Ma lo scopo è precisamente quello!

GHISLANDI. Propongo di porre ai voti la proposta dell'onorevole Corbino.

PRESIDENTE. Invece di decidere oggi, date le difficoltà di ordine tecnico, esprimiamo un voto al Governo perché studi la questione. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Vi sono osservazioni per i sovrapprezzi di cui alla tabella dell'articolo in esame?

VICENTINI, *Relatore*. Proporrei di cambiare così la tabella: « da oltre lire 800 fino a lire 1500... lire 100; da oltre lire 1500... lire 150 ».

ARCANGELI. Così si agevolerebbero coloro che assistono dalle tribune alle partite di calcio! Perché spesso il prezzo è superiore alle 1000 lire.

PIERACCINI. Ci si è giustamente preoccupati di non danneggiare gli spettacoli di lirica e di prosa. Facciamo allora un comma apposito per questi spettacoli in cui si stabilisca per essi una misura ridotta di sovrapprezzo. Eviteremmo così delle giuste critiche. Proporrei pertanto il seguente emendamento: « Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovrapprezzo è stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800 ».

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)*. Sono d'accordo con l'onorevole Pieraccini per non colpire eccessivamente gli spettacoli lirici e di prosa e colpire invece gli spettacoli di varietà per i quali si pagano fino a 3000 lire! Per il pubblico che li frequenta, 150 lire sono poca cosa.

ARCANGELI. Proporrei di stabilire il sovrapprezzo dei biglietti nella seguente misura: « da oltre lire 1000 fino a lire 1500... lire 150; da oltre lire 1500... lire 200 ».

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame della seconda parte dell'articolo 2; ne do lettura sostituendo più propriamente alle parole « sul biglietto », le altre: « sul prezzo del biglietto ».

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

«sul prezzo del biglietto al lordo del diritto erariale:

	Sovraprezzo
da oltre lire 50 fino a lire 200 . . . L.	10
da oltre lire 200 fino a lire 400 . . . »	20
da oltre lire 400 fino a lire 800 . . . »	60
da oltre lire 800 fino a lire 1000 . . . »	100

Pongo in votazione questa parte.

(È approvata).

A questo punto vi è l'emendamento del relatore onorevole Vicentini.

VICENTINI, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Arcangeli così formulato: « da oltre lire 1000 fino a lire 1500 lire 150 da oltre lire 1500.... lire 200 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Pieraccini di cui do lettura:

« Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovrapprezzo è stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800 ».

(È approvato).

Do lettura degli ultimi due commi dell'articolo 2:

« Per gli abbonamenti agli anzidetti trattamenti, spettacoli e manifestazioni, da usufruirsi nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale di ingresso, è dovuto un sovrapprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale.

I sovrapprezzi di cui ai precedenti commi sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Chiedo che sia riservata alla Presidenza la facoltà di coordinare i vari commi dell'articolo.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 3:

« È istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo di lire 500 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da gioco per il periodo decorrente dal primo sabato del mese di novembre 1950 fino al 31 marzo 1951.

Il medesimo sovrapprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Il sovrapprezzo di cui al primo comma del presente articolo è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso e a versare l'importo del sovrapprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Comunico che l'onorevole Amendola ha presentato il seguente emendamento:

« Al 1° comma sostituire le parole: « un sovrapprezzo di lire 500 »; con le altre: « un sovrapprezzo di lire 1000 ».

Passiamo all'esame dei singoli commi dell'articolo.

Al primo comma oltre all'emendamento dell'onorevole Amendola Pietro propongo, in relazione al criterio adottato di fare una legge generale senza, quindi, limitazione di tempo, di sostituire le parole « dal primo sabato del mese di novembre 1950 fino al 31 marzo 1951 » con le altre « dal 1° novembre al 31 marzo ».

Pongo in votazione il 1° comma così modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione il 2° comma dell'articolo.

(È approvato).

Occorre ora provvedere per l'anno corrente e pertanto propongo il seguente comma aggiuntivo:

« Per l'anno 1950 l'esazione del sovrapprezzo avrà luogo dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il penultimo comma dell'articolo 3, proponendo di sostituire le parole: « al primo comma del presente articolo », con le altre: « ai precedenti commi ».

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 3:

« Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso e a versare l'importo del sovra-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

prezzo entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 di cui do lettura:

« Il sovrapprezzo di cui al precedente articolo 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, è riscosso dall'esercente e da questi versato alla Società italiana autori ed editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali.

La Società italiana autori ed editori verserà, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovrapprezzi incassati al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Dei detti versamenti dovrà dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sarà svolto gratuitamente dalla Società italiana autori ed editori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 5 di cui do lettura:

« Il servizio di cassa del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico da scegliersi d'intesa con il Ministro per il tesoro ».

Su questo articolo l'onorevole Corbino ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Il servizio di cassa del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è affidato ad una azienda di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, da scegliersi di intesa con il ministro del tesoro ».

CORBINO. Si tratta di togliere dalla legge la indicazione specifica di un tipo di banca a cui affidare il servizio di cassa. È prassi della nostra politica bancaria di trattare le banche alla stessa maniera e di non creare delle zone privilegiate. Per quale ragione, ad esempio, voler escludere le Casse di risparmio, le Banche popolari ed altri istituti di credito ?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le banche indicate nel disegno di legge fanno il servizio di cassa gratuitamente.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)*. Le banche in genere questi servizi li fanno gratis. Quindi concordo con l'onorevole Corbino per la modifica di questo articolo nel senso da lui indicato.

VICENTINI, *Relatore*. Anch'io concordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dall'onorevole Corbino.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6 di cui do lettura:

« Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe, inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale, sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 8 di cui do lettura:

« Le ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero per i trasporti, nella misura seguente:

biglietti d'importo fino a lire 200 L.	20
biglietti d'importo da lire 201 a	
a lire 500 . . . . .	» 50
biglietti d'importo da lire 501 a	
lire 1.000 . . . . .	» 100
biglietti d'importo da lire 1.001	
a lire 2.000 . . . . .	» 150
biglietti d'importo oltre li-	
re 2.000 . . . . .	» 200
biglietti per viaggi in servizio	
locale sulla metropolitana Napoli-	
Pozzuoli Solfatara . . . . .	» 5

PIERACCINI. Vorrei proporre un criterio differenziato per le varie classi ferro-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

viarie ossia biglietto fino a 200 lire 10 lire per la terza classe, 20 lire per la seconda, 30 per la prima; vorrei cioè che si adottasse un criterio di gradualità secondo le classi.

CORBINO. Sul criterio differenziatore che propone il collega onorevole Pieraccini, io sarei d'accordo, ma mi preoccupo del fatto che questa suddivisione possa determinare complicazioni nel rilascio del biglietto.

AMENDOLA PIETRO. Presento i seguenti emendamenti: 1°) Sostituire le parole « che si iniziano in otto domeniche » con le altre « che si iniziano in dodici domeniche ».

2°) Dopo le parole « sull'importo dei biglietti » aggiungere le altre « di 1ª e di 2ª classe ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Osservo che viaggia in terza classe anche chi è ricco. Poi d'inverno, per diporto, viaggiano anche gli sciatori, gente che va certamente a divertirsi.

PIERACCINI. Leggo la tabella che proporrei in sostituzione di quella ministeriale; nella tabella ho ribassato i contributi della terza classe ed elevato quelli delle altre:

	1ª Classe	2ª Classe	3ª Classe
biglietti di importo fino a lire 200 . . . . .	L. 30	L. 20	L. 10
biglietti di importo da lire 201 a lire 500 . . . . .	» 90	» 60	» 30
biglietti di importo da lire 501 a lire 1000 . . . . .	» 150	» 100	» 50
biglietti di importo da lire 1001 a lire 1500 . . . . .	» 200	» 150	» 75
biglietti di importo oltre lire 1500 . . . . .	» 250	» 200	» 100

ARCANGELI. I sovrapprezzi attualmente indicati nella tabella ministeriale si riferiscono, nella tabella proposta dall'onorevole Pieraccini, alla 2ª classe mentre tali sovrapprezzi nella tabella medesima vengono ridotti per la terza classe e aumentati per la prima classe.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Bisogna tener presente che chi viaggia in terza classe paga meno tariffa; quindi va ad una categoria di tassazione inferiore.

ARCANGELI. Faccio osservare all'onorevole Pieraccini che il sovrapprezzo non è basato su una percentuale, ma è basato sul prezzo del biglietto il quale a sua volta, a parità di percorso, viene ad essere molto più conveniente per la seconda classe che per la terza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti presentati dall'onorevole Amendola Pietro.

(Non sono approvati).

Pongo in votazione la tabella proposta dall'onorevole Pieraccini.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo ministeriale.

(È approvato).

L'onorevole Fanfani ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « Per l'anno finanziario 1950-51, le 8 domeniche saranno scelte nel periodo novembre 1950-febbraio 1951, mentre per gli anni successivi saranno scelte nel periodo dal luglio al settembre ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Basterebbe esprimere un voto in tal senso, affinché il Governo prendesse in considerazione i viaggi estivi.

VICENTINI, *Relatore*. Sono d'accordo.

GHISLANDI. Propongo un emendamento all'emendamento: per il primo anno, data l'urgenza, lascerei decidere al Governo; per gli anni successivi si prendano 8 domeniche durante il periodo estivo.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro. (pensioni di guerra)* Faccio rilevare che in certi giorni (per esempio a Ferragosto) le ferrovie non possono compiere questi lavori supplementari.

FANFANI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9 di cui do lettura:

« Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente articolo 8, un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero per i trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, tramvie e funicolari extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:

biglietti d'importo fino a lire 100 L.	10
biglietti d'importo da lire 101 a lire 200 . . . . .	» 20
biglietti d'importo da lire 201 a lire 500 . . . . .	» 40
biglietti d'importo da lire 501 a lire 1.000 . . . . .	» 80

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

biglietti d'importo superiore alle  
lire 1.000 . . . . . L. 120

b) pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani):

biglietti di qualsiasi importo . L. 5

VICENTINI, *Relatore*. Non sono riuscito a sapere se le « seggiovie » rientrano nelle aziende esercenti servizi pubblici. Potrebbe darsi che esse siano classificate tra le funivie. Poi c'è la questione del prezzo di transito sulle autostrade: su quel biglietto dovrebbe essere istituita, in rapporto ai sovrapprezzi ora letti, una sopratassa.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)*. Basterebbe aggiungere « in concessione », perché tutti questi mezzi di comunicazione sono dati in concessione dal Ministero dei trasporti; così ci sono anche società private che esercitano le seggiovie.

PIERACCINI. Bisognerebbe allora aggiungere alla tabella anche i servizi aerei.

DE PALMA. Mi permetto osservare che, per quanto riguarda i servizi aerei, possiamo creare delle difficoltà, per il fatto che ci sono servizi che fanno scalo in Italia, ma che proseguono all'estero; quindi creiamo difficoltà per i prezzi dei biglietti per l'estero. Vi sono in proposito accordi internazionali.

PIERACCINI. Accade lo stesso per le ferrovie.

ARCANGELI. Ma in questo caso si tratterebbe di un gettito minimo.

PIERACCINI. Non insisto nella mia proposta e la ritiro.

PRESIDENTE. Vi è ora un'altra questione: ossia ci sono sovrapprezzi differenti da quelli delle ferrovie per i servizi di autotrasporti.

PIERACCINI. Proporrò di fare una tabella uguale a quella delle ferrovie.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe dire: « Il sovrapprezzo di cui al precedente articolo si estende anche ai servizi automobilistici ».

DE PALMA. Il criterio cui si è ispirato il Governo nello stabilire la tariffa per i servizi urbani ed extra urbani è quello che i viaggi sono brevi. Quindi non vedo l'opportunità di introdurre una modifica.

PIERACCINI. A maggior ragione! E i viaggi di turismo negli autobus? Evidentemente vi è una sperequazione.

VICENTINI, *Relatore*. Propongo di modificare la tabella nel seguente modo: biglietti di importo fino a lire 50, lire 5; biglietti d'importo da lire 51 a lire 100, lire 10; biglietti d'importo da lire 101 a lire 200, lire 20; biglietti d'importo da lire 201 a lire 500, lire 50; bi-

glietti d'importo da lire 501 a lire 1000, lire 100; biglietti d'importo da lire 1001 a lire 2000, lire 150; biglietti d'importo oltre lire 2000, lire 200.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione la prima parte dell'articolo 8 fino alle parole: « nella misura seguente ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultima parte dello stesso articolo 8 con le modificazioni proposte dal relatore di aggiungere cioè dopo la parola « funivie » l'altra « seggiovie » e di sostituire la tabella del testo ministeriale con quella già letta dal relatore stesso.

(È approvata).

Vi è infine una proposta dell'onorevole Tremelloni tendente ad istituire un sovrapprezzo per il transito sulle autostrade. Essa suona così: « Il sovrapprezzo del biglietto per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade, per le 8 domeniche, è raddoppiato ».

VICENTINI, *Relatore*. Dovrebbe, nel caso, estendersi alle autostrade la stessa gradualità fatta per le ferrovie.

PIERACCINI. Propongo che il sovrapprezzo sia stabilito in lire 50 per tutte le autovetture.

VICENTINI, *Relatore*. Si creerebbero delle sperequazioni; perché la « Topolino », ad esempio, dovrebbe pagare come una macchina americana?

PIERACCINI. Raddoppiare la tassa per tutti sarebbe dannoso. Insisto sulla mia proposta di porre un sovrapprezzo di 50 lire per ogni macchina.

ARCANGELI. In merito al problema delle autostrade, occorre essere molto cauti, tenendo presente che se graviamo le tasse di transito sulle autostrade, gli autoveicoli saranno indotti a passare sulle strade non gravate da sovrapprezzo.

Non è quindi il caso di mettere una tassa che non sia sopportabile.

PRESIDENTE. Propongo che l'emendamento dell'onorevole Tremelloni divenga un articolo a sé il cui testo sarebbe il seguente:

« Per le otto domeniche, di cui all'articolo precedente, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale », un sovrapprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi ».

TREMELLONI. Sono d'accordo.



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo articolo nel testo ora letto.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

«Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sovrapprezzo stabilito dall'articolo 9 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovrapprezzo stesso e debbono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Resta da esaminare l'ultimo articolo. Ne do lettura:

## ART. 11.

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana».

Avverto che il relatore onorevole Vicentini propone che l'entrata in vigore decorra dal «settimo giorno».

VICENTINI, *Relatore*. Spiego il motivo della mia proposta: se la legge è pubblicata di giovedì, il sabato nessuno pagherà; se poi diventano 15 i giorni, allora riduciamo le possibilità di introito per quanto riguarda gli stadi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 modificato secondo l'emendamento proposto dal relatore.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo governativo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

AMENDOLA PIETRO. Presento il seguente ordine del giorno:

«La IV Commissione Finanze e Tesoro invita il Governo a presentare annualmente al Parlamento un breve rendiconto sulla gestione del «Fondo nazionale di soccorso invernale» dal quale risultino le varie entrate complessivamente affluite al Fondo stesso, nonché il numero degli indigenti assistiti e l'entità media dell'assistenza prestata».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Resta inteso che in sede di coordinamento si provvederà a modificare la numerazione degli articoli testè approvati, compresa quella esistente nel testo degli articoli stessi.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1591.

Do lettura dell'articolo 1:

«È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione della somma di lire un miliardo a favore del «Fondo nazionale di soccorso invernale».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione della entrata e a quelli della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1950-51».

Abbiamo già osservato che questo articolo è condizionato all'approvazione della nota di variazioni al bilancio dell'entrata. Se siamo d'accordo, pongo in votazione il concetto, indipendentemente dalla dizione che modificherei, aggiungendo in ultimo le parole «approvato con legge....».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

«Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Data l'ora tarda, propongo di sospendere la seduta e di votare a scrutinio segreto, più tardi, i disegni di legge esaminati oggi. Se non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle 15).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge numeri 1591 e 1592.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Stanziamento di lire un miliardo per il Fondo nazionale di soccorso invernale » (1591):

Presenti e votanti . . . . . 29

Maggioranza . . . . . 15

Voti favorevoli . . . . . 26

Voti contrari . . . . . 3

*(La Commissione approva).*

« Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui

viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali » (1592):

Presenti e votanti . . . . . 29

Maggioranza . . . . . 15

Voti favorevoli . . . . . 25

Voti contrari . . . . . 4

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Balduzzi, Bavaro, Casoni, Chiostergi, Costa, De Palma, Fanfani, Ferreri, Ghislandi, Gianini Guglielmo, Guggenberg, La Pira, Longoni, Magnani, Martinelli, Pesenti, Pieraccini, Ponti, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Sullo, Tosi, Tremelloni, Vicentini, Zagari, Zerbi.

*Sono in congedo:*

De Martino Carmine, Pecoraro.

**La seduta termina alle 15,30.**